



Newsletter della Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio per il massimario

Indice

Corte costituzionale

1. Corte cost. 28 novembre 2022, n. 236, in tema di usi civici;
2. Corte cost., 28 novembre 2022, n. 235, sulla nuova ripermimetrazione del parco naturale regionale Sirente Velino.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi regionali

3. Cons. Stato, Ad. plen., 6 dicembre 2022, n.15, sulla sindacabilità dell'atto con cui il Ministero della giustizia provvede su una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente da uno Stato estero;
4. Cons. Stato, sez. VI, 5 dicembre 2022, n. 10624, ambito del sindacato del g.a sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione;
5. T.a.r. per il Piemonte, sez. II, sentenza 9 dicembre 2022, n. 1098, rimborso delle spese elettorali ai comuni tra esigenze di contenimento della spesa e garanzie partecipative.

Normativa e altre novità di interesse

6. Decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187 (in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2022; in vigore dal 6 dicembre 2022) – Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;
7. Decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

Corte costituzionale

(1)

In tema di usi civici.

[Corte costituzionale 28 novembre 2022, n. 236 - Pres. Sciarra, Est. Navarretta](#)

La disciplina statale in materia di usi civici, nella sua complessa e articolata evoluzione, si è focalizzata su molteplici profili ascrivibili all'ordinamento civile: il regime della particolare categoria di beni, le vicende giuridiche che li riguardano, gli interessi implicati, nonché la natura e la titolarità delle situazioni giuridiche soggettive.

La legge 16 giugno 1927, n. 1766, da un lato, adotta una prospettiva liquidatoria, quale riflesso di una «posizione di disfavore con cui il legislatore dell'epoca valutava l'uso promiscuo delle risorse fondiari» (sentenza n. 228 del 2021), in quanto ritenuto foriero di conflittualità nel mondo agricolo, da un altro lato, tratteggia i caratteri dei beni che restano destinati agli usi collettivi, pur sotto l'egida della proprietà pubblica e talora della proprietà di associazioni agrarie.

In base alla citata legge n. 1766 del 1927, la liquidazione degli usi civici consiste in una trasformazione del diritto reale atipico di uso civico: talora nella proprietà pubblica di una parte del fondo, che viene scorporata e divisa dalla restante parte lasciata alla proprietà privata (artt. 5 e 6); talora nella sua mera conversione in un canone di natura enfiteutica spettante al comune (art. 7, primo comma); talora – ma solo nel caso delle ex province pontificie – nell'attribuzione della proprietà «a favore della popolazione di un comune, di una frazione, o di una associazione agraria» (art. 7, secondo comma), a

seguito di un meccanismo di affrancazione invertita, che fa salva l'imposizione di un canone a favore del privato.

La Corte costituzionale ha ritenuto la disposizione regionale impugnata, che proroga la previsione di procedure semplificate dirette alla liquidazione degli usi civici, alla affrancazione del fondo enfiteutico e alla legittimazione delle occupazioni *sine titulo*, lesiva della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.

La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della regione Calabria 28 dicembre 2021, n. 41, recante «Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 (Norme in materia di usi civici). Proroga termini».

(2)

Sulla nuova ripermetrazione del parco naturale regionale Sirente Velino.

[Corte costituzionale, 28 novembre 2022, n. 235, Pres. Sciarra, Est. de Pretis](#)

La Corte costituzionale ha ritenuto che la legge regione Abruzzo n. 14 del 2021, oggetto di impugnativa, che reca una nuova ripermetrazione del parco naturale regionale Sirente Velino, non abbia rispettato il procedimento previsto dagli artt. 22, comma 1, lettere a) e c), e 23, comma 1, della legge n. 394 del 1991.

In particolare, la variazione dei confini operata dalla norma impugnata, che riduce l'estensione dell'area protetta, è avvenuta senza la partecipazione degli enti locali interessati, in violazione del principio procedimentale del necessario coinvolgimento delle autonomie locali, stabilito dai citati artt. 22 e 23 della legge quadro.

La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato:

a) l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1 e 2, della legge della regione Abruzzo 8 giugno 2021, n. 14 (Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente Velino e revisione dei confini. Modifiche alla l.r. 42 del 2011);

b) l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regione Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha sostituito l'art. 12, comma 2, lettera c), della legge della regione Abruzzo 2 dicembre 2011, n. 42 (Nuova disciplina del Parco Naturale regionale Sirente Velino), limitatamente al periodo in cui è stata in vigore (dal 10 giugno 2021 al 14 gennaio 2022);

c) l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 della legge regione Abruzzo n. 14 del 2021, nella parte in cui ha introdotto l'art. 12, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 42 del 2011, la' dove fa riferimento al personale di cui «alle lettere c) e d)» del comma 2, anzichè «alla lettera d)» del medesimo comma 2.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(3)

Sulla sindacabilità dell'atto con cui il Ministero della giustizia provvede su una richiesta di assistenza giudiziaria proveniente da uno Stato estero.

[Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 6 dicembre 2022, n. 15 - Pres. Frattini - Est. Franconiero](#)

L'atto con cui il Ministero della giustizia provvede sulle richieste di assistenza giudiziaria internazionale, ai sensi dell'art. 723 c.p.p., è un

provvedimento amministrativo discrezionale, e come tale sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo del difetto di motivazione.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio del massimario.

(4)

Ambito del sindacato del g.a sulla discrezionalità tecnica dell'amministrazione.

[Consiglio di Stato, sezione VI, 5 dicembre 2022, n. 10624 – Pres. Volpe, Est. Simeoli](#)

A differenza delle scelte politico-amministrative (c.d. «discrezionalità amministrativa») – dove il sindacato giurisdizionale è incentrato sulla 'ragionevole' ponderazione degli interessi, pubblici e privati, non previamente selezionati e graduati dalle norme – le valutazioni dei fatti complessi richiedenti particolari competenze (c.d. «discrezionalità tecnica») vanno vagliate al lume del diverso e più severo parametro della 'attendibilità' tecnico-scientifica.

In alcune ipotesi normative, il fatto complesso viene preso in considerazione nella dimensione oggettiva di fatto 'storico': qui gli elementi descrittivi della fattispecie, anche quelli valutativi e complessi, vanno accertati in via diretta dal giudice amministrativo, in quanto la sussunzione delle circostanze di fatto nel perimetro di estensione logica e semantica dei concetti giuridici indeterminati costituisce una attività intellettuale ricompresa nell'interpretazione dei presupposti della fattispecie normativa (come avviene, ad esempio, nel caso delle sanzioni amministrative punitive dove, in virtù del principio di stretta legalità, spetta al giudice estrapolare la norma 'incriminatrice' dalla disposizione). In altre ipotesi, invece, la fattispecie

normativa considera gli elementi che rinviano a nozioni scientifiche e tecniche controvertibili o non scientificamente verificabili, non come fatto 'storico' (nel senso sopra precisato), bensì come fatto 'mediato' dalla valutazione casistica e concreta delegata all'Amministrazione. In quest'ultimo caso, il giudice non è chiamato, sempre e comunque, a 'definire' la fattispecie sostanziale, senza tuttavia che si possa riconoscere un ambito di valutazioni 'riservate' alla pubblica amministrazione non attingibile integralmente dal sindacato giurisdizionale.

Quando difettano parametri normativi a priori che possano fungere da premessa del ragionamento sillogistico, il giudice non 'deduce' ma 'valuta' se la decisione pubblica rientri o meno nella (ristretta) gamma delle risposte maggiormente plausibili e convincenti alla luce delle scienze rilevanti e di tutti gli altri elementi del caso concreto. È ben possibile per l'interessato – oltre a far valere il rispetto delle garanzie formali e procedurali strumentali alla tutela della propria posizione giuridica e gli indici di eccesso di potere – contestare *ab intrinseco* il nucleo dell'apprezzamento complesso, ma in tal caso egli ha l'onere di metterne seriamente in discussione l'attendibilità tecnico-scientifica. Se questo onere non viene assolto e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall'organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell'interessato (fattispecie relativa all'impugnazione di un parere negativo della Soprintendenza avente ad oggetto la valutazione di compatibilità di opere di sopraelevazione con un vincolo paesaggistico).

(5)

Rimborso delle spese elettorali ai Comuni tra esigenze di contenimento della spesa e garanzie partecipative.

[T.a.r. per il Piemonte, sezione II, sentenza 9 dicembre 2022, n. 1098 - Pres. De Falco, Est. Arrivi](#)

La determinazione del *budget* di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all'ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall'art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l'importo finanziato dallo Stato.

Una determinazione postuma dell'ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicitazione dell'ineludibile dialettica procedimentale; dall'altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell'autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato.

(Nella fattispecie in esame, la Prefettura determinava l'importo massimo del rimborso spettante al comune di Moncalieri a consultazioni elettorali già effettuate e senza consentire a quest'ultimo di interloquire e dimostrare la spettanza di ulteriori rimborsi).

Normativa e altre novità di interesse

(6)

[Decreto legge 5 dicembre 2022, n. 187](#) (in G.U. n. 284 del 5 dicembre 2022; in vigore dal 6 dicembre 2022) – Misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici.

(7)

[Decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186](#) (in G.U. n. 283 del 3 dicembre 2022) Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022.

